



16980.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
imposte dirette ed IVA
- accertamento
analitico-induttivo

Biagio Virgilio	· Presidente -	Oggetto
Enrico Manzon	· Consigliere Rel. -	R.G.N. 4838/2018
Maria Giulia Putaturo	· Consigliere -	Cron. 16980
Donati Viscido di Nocera		
Salvatore Saija	· Consigliere -	cc - 28/01/2021
Adet Toni Novik	· Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

713
/
2024

sul ricorso iscritto al n. 4838/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) srl in liquidazione

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 760/45/17, depositata l' 1 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio
2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

Rilevato che:

Con sentenza n. 760/45/17, depositata l'1 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 13231/12/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso de (omissis) srl contro l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2009.

La CTR osservava in particolare:

-che la sentenza appellata doveva essere confermata, trattandosi di scostamento minimale tra il "dichiarato" e l' "accertato" (1,82%) e comunque basandosi l'atto impositivo impugnato su una metodologia non corretta in quanto troppo limitato il campione merceologico analizzato;

-che anche la ripresa inerente l'ammortizzabilità di alcuni veicoli non era fondata, avendo la società contribuente già nel corso dell'istruttoria amministrativa comprovato la correttezza delle relative annotazioni contabili.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, d.lgs 546/1992, poiché la motivazione della sentenza impugnata è "meramente apparente".

La censura è infondata.

Va ribadito che:

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il

compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01);
-«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi patologici radicali enucleati nel primo principio di diritto, giacché anzi sicuramente si pone al di sopra del "minimo costituzionale" evocato dal secondo principio di diritto.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha pronunciato sulla questione relativa all'obbligatorietà dell'istituzione del registro dei beni ammortizzabili e dell'inutilizzabilità della documentazione alternativa/integrativa prodotta dalla società contribuente.

La censura è infondata.

Il giudice tributario d'appello ha infatti affrontato entrambe le questioni e le ha risolte in termini sfavorevoli per l'Ente impositore.

Non sussiste quindi il dedotto vizio di omessa pronuncia.

Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 32, comma 3, DPR 600/1973, 52, comma 5, DPR 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto utilizzabile la documentazione integrativa depositata in sede processuale dalla società contribuente sempre in relazione alla ripresa relativa ai cespiti ammortizzabili.

La censura è infondata.

Emerge dalla sentenza impugnata che *«In relazione alla mancata inclusione, nel registro dei beni ammortizzabili, dei quattro veicoli utilizzati da (omissis) srl, la società appellata ne ha fornito piena giustificazione. I verbalizzanti, infatti, hanno preso in esame soltanto una stampa parziale del registro, mentre, nella stampa completa, allegata dalla società alle memorie ex art. 12, legge 212/2000, figurano tutti i quattro veicoli, cui si riferiscono le quote di ammortamento dichiarate, con le relative fatture di acquisto. Pertanto, al di là del dato formale della mancata annotazione dei numeri di targa, (omissis) srl ha fornito la prova del regolare acquisto degli automezzi e del diritto alla conseguente riduzione commisurata alle quote di ammortamento»*.

Il giudice tributario d'appello ha dunque accertato in fatto:

-che il registro *de quo* è stato esibito già nella fase dell'istruttoria amministrativa e nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale;

-che le annotazioni contenute in tale scrittura contabile dovevano considerarsi adeguate a comprovare la deducibilità degli ammortamenti oggetto della ripresa fiscale.

Non revisionale tale accertamento in questa sede, si deve quindi rilevare che:

-la documentazione *de qua* è stata, tempestivamente, esibita dalla società contribuente e quindi non possono essere applicate le preclusioni di cui agli artt. 32, DPR 600/1973 e 52, DPR 633/1972;

-le registrazioni relative ai beni ammortizzabili in contestazione sono comunque efficaci ai fini della deducibilità degli oneri correlativi.

Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, DPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato l'inadeguatezza della metodologia accertativa in concreto utilizzata dall'agenzia fiscale medesima.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che:

-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);

-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (*ex multis* Cass., n. 26110 del 2015).

L'articolazione della censura collide radicalmente con principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

L'agenzia fiscale ricorrente non prospetta infatti una interpretazione scorretta della disposizione legislativa evocata, bensì critica nel merito la sentenza impugnata, richiamando le allegazioni di cui all'avviso di accertamento impugnato e quindi gli argomenti fondanti le proprie pretese creditorie.

Ma ciò certo non implica la prospettazione di una "falsa applicazione" dell'art. 39, primo comma, lett. d), DPR 600/1973, quanto piuttosto, appunto inammissibilmente, chiede di revisionare il giudizio di merito che il giudice tributario d'appello ha effettuato sulle modalità attuative concrete della specifica metodologia accertativa *de qua* (accertamento c.d. "analitico-induttivo") e quindi sulla (in)fondatezza di dette pretese creditorie.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione della società contribuente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, 28 gennaio 2021

Il presidente



Depositato in Cancelleria

Oggi 16 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursala

